

# COMUNE DI SORISO

## Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE. Modifica.**

L'anno duemilasette, addì 19 del mese di MARZO, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal segretario comunale, verbalizzante, dott. Giovanni Besozzi, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
Monti Felice - Sindaco	X	
Romanati Gino	X	
Bertuzzi Marco	X	
Rovarini Riccardo	X	
Prone Ambra	X	
Massara Valentino	X	
Michele Ravizza	X	
Bonetti Paola	X	
Rossi Ezio	X	
Marelli Giuseppina	X	
Cerutti Aldo	X	
Lancellotti Massimo	X	
Fornara Alberto Giuseppino	X	

E' assente l'Assessore esterno, Sig. Mora Roberto.

Constatato il numero legale, il Sindaco, Sig. Felice geom. Monti, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE. Modifica.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

In considerazione delle novità legislative introdotte dal decreto legge 4/7/2006 n. 223, convertito dalla legge 4/8/2006 n. 248, (decreto Bersani) e dalla legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Si propone

di modificare il Regolamento delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/02/2002 , come segue:

art. 11, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, elementi utili e chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, salvo nell'ipotesi in cui sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

art. 13, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento. La riscossione coattiva delle somme dovute avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

art. 14, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. L'avviso di accertamento tributario deve, in ogni caso, indicare:

- l'Ufficio che ha formato l'atto ed il Funzionario responsabile;
- il presupposto per l'insorgenza del credito tributario;
- la descrizione analitica della base imponibile e dei criteri di commisurazione utilizzati;
- il periodo di riferimento;
- la descrizione del calcolo dell'entrata dovuta;
- le sanzioni, collegate al tributo, irrogabili in base alla normativa vigente e gli interessi dovuti sul solo tributo;
- l'importo complessivamente dovuto;
- il termine e le modalità di pagamento;
- l'organo ed i termini per proporre ricorso;
- le normative di legge e regolamentari di riferimento.

art. 14, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento. secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

art. 15, comma 1, la parola "tre" è sostituita da "cinque"

art. 15, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Nell'attività relativa agli accertamenti sono inquadrate, altresì, l'istruttoria e la risoluzione delle pratiche di rimborso, secondo le specifiche normative di legge e di regolamento.

art. 19 soppresso

art. 20, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. L'avviso di contestazione deve essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

art. 21 è sostituito dal seguente:

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

Art. 21 bis - Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

art. 24, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

art. 24, comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Le attività necessarie alla riscossione coattiva competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

art. 24, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

8. Il limite di esenzione di cui al comma 7 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

art. 25 è sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico attestate da apposita relazione del servizio socio-assistenziale, una dilazione di pagamento in rate non superiori a otto e di durata complessiva non superiore all'anno, richiedendo apposita polizza fidejussoria quando il debito supera euro 25.000.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

3. Il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 e deve impegnarsi a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 21. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

art. 29 è sostituito dal seguente:

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

art. 30 soppresso

Si propone all'Assemblea Consiliare di procedere alla approvazione delle suddette modifiche al Regolamento Comunale.

IL SINDACO PROPONENTE

f.to Felice Monti

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.gs. 267/00 il Responsabile del Servizio che qui di seguito sottoscrive:

Il responsabile del Servizio

f.to Piera Cavallotti

Su richiesta del proponente esprime parere favorevole di conformità alle Leggi allo Statuto ed ai Regolamenti il segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive:

Il Segretario Comunale

f.to Besozzi dott. Giovanni

E

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti estesa;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00 espresso dal Responsabile del Servizio;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Sentito il Sindaco che, con il supporto della Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Dopo esauriente discussione durante la quale, tra l'altro:

- ❑ Il capogruppo di minoranza Marelli Giuseppina chiede se è possibile all'art. 11, comma 4, alla riga seconda, dare termine 60 giorni anziché 30 per fornire elementi utili e chiarimenti, così da lasciare il tempo per la raccolta dei dati, in special modo quando la richiesta di informazioni viene inviata in periodi di feste e/o ferie;
- ❑ Il Sindaco con l'ausilio della Responsabile del Servizio Finanziario, fa presente che non è opportuno accogliere detta richiesta e che il termine dei trenta giorni era già previsto nel testo originario del comma 4 dell'art. 11 e pertanto rimane lo stesso così come era prima;
- ❑ Il consigliere di minoranza Cerutti Aldo chiede conferma in riferimento al fatto che la sanzione dovuta non sia ripetitiva, nel caso che l'errore accertato sia il medesimo (come potrebbe essere un minore versamento d'imposta dovuto a un errore di calcolo) ripetuto negli anni successivi al periodo oggetto dell'accertamento;
- ❑ Il Sindaco, con l'ausilio della Responsabile del Servizio Finanziario specifica che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, le sanzioni sono ripetitive e non può essere altrimenti dal momento che il cosiddetto cumulo giuridico si applica solo alle violazioni di carattere formale;
- ❑ Marelli Giuseppina e Cerutti Aldo, tenuto conto anche delle considerazioni su riportate, esprimono comunque l'assenso dei consiglieri della Lista Unione Civica Sorisese a votare a favore della proposta di deliberazione;

Con tredici voti favorevoli e zero contrari palesemente espressi dai tredici consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

Di modificare il Regolamento delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/02/2002, come segue:

art. 11, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, elementi utili e chiarimenti, adeguandosi nelle forme

a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, salvo nell'ipotesi in cui sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

art. 13, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento. La riscossione coattiva delle somme dovute avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

art. 14, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. L'avviso di accertamento tributario deve, in ogni caso, indicare:

- l'Ufficio che ha formato l'atto ed il Funzionario responsabile;
- il presupposto per l'insorgenza del credito tributario;
- la descrizione analitica della base imponibile e dei criteri di commisurazione utilizzati;
- il periodo di riferimento;
- la descrizione del calcolo dell'entrata dovuta;
- le sanzioni, collegate al tributo, irrogabili in base alla normativa vigente e gli interessi dovuti sul solo tributo;
- l'importo complessivamente dovuto;
- il termine e le modalità di pagamento;
- l'organo ed i termini per proporre ricorso;
- le normative di legge e regolamentari di riferimento.

art. 14, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento, secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

art. 15, comma 1, la parola "tre" è sostituita da "cinque"

art. 15, comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Nell'attività relativa agli accertamenti sono inquadrate, altresì, l'istruttoria e la risoluzione delle pratiche di rimborso, secondo le specifiche normative di legge e di regolamento.

art. 19 soppresso

art. 20, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. L'avviso di contestazione deve essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

art. 21 è sostituito dal seguente:

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

Art. 21 bis - Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

art. 24, comma 3, è sostituito dal seguente:

3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

art. 24, comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Le attività necessarie alla riscossione coattiva competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

art. 24, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

8. Il limite di esenzione di cui al comma 7 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

art. 25 è sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico attestate da apposita relazione del servizio socio-assistenziale, una dilazione di pagamento in rate non superiori a otto e di durata complessiva non superiore all'anno, richiedendo apposita polizza fidejussoria quando il debito supera euro 25.000.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
3. Il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 e deve impegnarsi a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 21. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

art. 29 è sostituito dal seguente:

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

art. 30 soppresso

\*\*\*\*\*

Quindi, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti TREDICI favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(F.to Felice Monti)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni )

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ..... ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

=====

Per copia conforme all'originale:

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott. Besozzi Giovanni)

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

=====

